

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1650)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

Tutela economica della produzione granaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nel nostro Paese il grano è coltura universale; interessa cioè la gran parte, se non proprio il totale, delle aziende agricole. Costituisce la voce più importante della produzione agricola, oltre il 15 per cento del valore totale della produzione vendibile, ed è il primo e più importante incasso dell'annata per quasi tutti i produttori agricoli.

È la coltura che ha più progredito dall'anteguerra ad oggi: per l'impiego sempre più diffuso di sementi selezionate, di fertilizzanti, di macchine agricole, di mezzi tecnici sempre più moderni.

Nonostante tale progresso, però, non si è avuta una diminuzione dei costi di produzione, che si mantengono elevati, pur essendo quanto mai vari da zona a zona.

Ove si consideri che il prezzo medio internazionale del grano tenero si aggira sulle lire 3.800 a quintale, appare evidente la necessità dell'intervento dello Stato perchè il prezzo del grano sia mantenuto entro i limiti di economicità della produzione.

Tale intervento si è finora attuato riservando allo Stato l'importazione degli eventuali quantitativi necessari a completare il fabbisogno alimentare del Paese e con l'ammasso obbligatorio del frumento.

L'istituto dell'ammasso, sorto inizialmente come strumento di difesa del prodotto e trasformatosi nel tempo, prima come mezzo di attuazione della politica autarchica e poi, nel periodo bellico e post-bellico, come disciplina diretta ad assicurare l'approvvigionamento alimentare del Paese, ha ripreso

dal 1949 la sua funzione di tutela della produzione e viene ora attuato limitatamente a un determinato quantitativo stabilito all'inizio di ciascun raccolto.

L'attuale funzione dell'ammasso e l'esigenza di ridurre gli oneri che si sostengono per l'ammasso obbligatorio del grano, i cui risultati di gestione vengono assunti interamente dallo Stato hanno imposto la decisione di ridurre gradualmente il contingente nazionale di ammasso, fino a giungere, nel giro di pochi anni, alla totale soppressione dell'istituto.

Per mantenere, però, il prezzo del grano nei limiti di economicità della produzione, è necessario sottrarre alla contrattazione, nel periodo del raccolto, una certa quantità della produzione. Ciò può realizzarsi con l'ammasso volontario del grano per la cui attuazione, peraltro, il concorso dello Stato è indispensabile: infatti, senza tale concorso i produttori che conferiscono farebbero, a loro spese, il vantaggio di quelli che non

conferiscono, e quindi l'ammasso non avrebbe base economica.

Pertanto, in considerazione che per il grano di produzione 1960 il contingente di ammasso è stato fissato in soli 10 milioni di quintali di grano a fronte dei 12 della campagna precedente e dei 16 di quelle fino al 1957, e che per la campagna in corso tale contingente è stato ulteriormente ridotto a 8 milioni di quintali, con l'unito disegno di legge viene disposto il concorso dello Stato nell'attuazione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1960 e 1961 entro un limite di spesa complessiva di 4.000 milioni di lire.

Poichè le operazioni di importazione hanno dato finora un gettito di 22 miliardi di lire rispetto ai 20 miliardi previsti nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1961-62, si è reso possibile destinare la differenza di lire 2 miliardi alle necessità di cui alla presente legge in aggiunta ai 2 miliardi accantonati nel fondo globale per l'esercizio 1961-62.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per la erogazione di un concorso statale nelle spese di attuazione dell'ammasso volontario del grano della campagna di produzione 1960 e della campagna di produzione 1961.

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreti da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, gli interventi da attuare, le relative modalità di esecuzione e la misura dei concorsi dello Stato.

Art. 3.

Per l'ammasso volontario del grano di produzione 1960 e 1961 rimangono fermi i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

In dipendenza dell'accertamento di maggiori somme provenienti dalla gestione relativa all'importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1961-62 è introdotta la seguente variazione in aumento:

« *Cap. 257.* — Entrate provenienti da gestioni varie lire 2 miliardi ».

Art. 5.

Alla spesa di lire 4.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte per lire 2.000.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per lire 2.000.000.000, con le maggiori entrate di cui all'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.